

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura;

d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

Il Presidente: CASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 13).

Presentato dai deputati Calzolaio, Mazzoni, Giovanni Bianchi, Vendola, Pistone, Borriello, Cento, Fiori, Rodeghiero, Leoni, Giulietti, Santino Adamo Loddo, Ruzzante, Sciacca, Emerenzio Barbieri, Mariotti, Buffo, Russo Spena, Rotundo, Cennamo, Rizzo, Bandoli, Piglionica, Boato, Di Serio D'Antona, Abbondanzieri, Bulgarelli, Roberto Barbieri, Bellini, Nigra, Lulli, Strano, Crisci, Cazzaro, Annunziata, Vigni, Sandi, D'Alia, Agostini, Bova, Mascia, Oliverio, Grillini, Maura Cossutta, Grandi, Ruggia, Perrotta, Panattoni, Innocenti, Pennacchi, Galeazzi, Bielli, Lusetti, Squeglia, Tanoni, Lucchese, Bogi, Folena, Battaglia, Duilio, Franceschini, Chiaromonte, Lumia, Luigi Pepe, Maurandi, Zanotti, Titti De Simone, Spini, Giacco, Fioroni, Gambale, Rossiello, Duca, Rocchi, Alberta De Simone, Kessler, Violante, Carli, Tocci, Chiti, Giuseppe Gianni, Deiana, Lucidi, Siniscalchi, Magnolfi, Giachetti, Benvenuto, Pinotti, Sasso, Trupia, Coluccini, Ottone, Albonetti, Azzolini, Bimbi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Capitelli, Carra, Chianale, Cima, Cordoni, Cusumano, Damiani, Diana, Fanfani, Fragalà, Franci, Fumagalli, Gambini, Gasperoni, Grignaffini, Lettieri, Mantovani, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Martella, Mazzarello, Motta, Olivieri, Pagliarini, Pappaterra, Pisa, Pistelli, Realacci, Rusconi, Antonio Russo, Tidei, Tolotti, Tucci, Michele Ventura, Verneti, Vianello, Zunino, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Lion, Malgieri, Mazzuca, Melandri, Sereni, Valpiana, Zanella, Enzo Bianco, Marcora e Pollastrini il 15 aprile 2003.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) il 20 maggio 2003, con il parere delle Commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla III Commissione l'11, 17 e 24 giugno 2003 e il 3 luglio 2003.

Relazione orale presentata il 3 luglio 2003 (Documento XXII, n. 13/A) — relatore: on. LANDI DI CHIAVENNA.

Esaminato in aula il 28 luglio 2003 ed approvato il 31 luglio 2003.

03A09180